



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n.7163 e altri/I/CPGT

Delibera n.1051/2026

Il Consiglio nella seduta dell'08.09.2026, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere Nicola GRAZIANO;

richiamata la delibera consiliare n. 714 del 16/06/2026, con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 23/06/2026 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, n. 1 Presidente di sezione e n. 1 Vicepresidente di sezione;**

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITÀ	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA in ordine di preferenza
ANTONIO DI MARCO	PS	CGT I grado NAPOLI	150 (Ruolo PS)	VPS
ANTONIO D'ALESSIO	PS	CGT I grado FOGGIA	300	PS
PAOLO PETROLO	PS	CGT I grado REGGIO CALABRIA	204	PS
ERNESTO VETRANO	GT	CGT I grado ROMA	1197 (Ruolo GT)	VPS

vista la **Risoluzione n. 6 del 10/12/2024**, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione in via non esclusiva presso le Corti di Giustizia Tributaria diverse da quella di organica appartenenza;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

A) dei nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

B) degli eventuali allegati alle istanze, prodotti dai candidati;

considerato che la richiamata **Risoluzione n. 6 del 10/12/2024**, per contemperare le esigenze dell'ufficio in cui è incardinato il componente interessato con quello delle sedi di destinazione, nonché consentire l'adeguatezza delle funzioni prestate, ha stabilito il **"Limite del numero di**



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

incarichi” il quale è fissato di norma in **4 (quattro)**, inteso come **numero complessivo** delle applicazioni interne ed esterne, prevedendo che il Consiglio può autorizzare un numero maggiore di applicazioni a condizione che vi sia il rispetto del limite del deposito delle sentenze entro i 120 giorni in tutte le sedi di servizio del candidato (di titolarità e di applicazione);

tenuto conto che i candidati:

- provenienti da Corti di grado diverso da quello della sede richiedente le applicazioni;
- richiedenti riduzioni di carico rispetto agli altri componenti del collegio;
- partecipanti per una qualifica inferiore a quella di titolarità;
- sanzionati disciplinarmente nel quinquennio;
- che nell’ultimo anno non abbiano depositato almeno il 40% delle sentenze nel rispetto del termine dei 30 giorni;
- richiedenti di svolgere solo udienze nella modalità da remoto,

possono essere valutati solo in subordine e secondo i criteri di cui al punto 5 della Ris. n. 6/2024;

considerato che il numero dei partecipanti ammessi per la carica di **Presidente di Sezione** è superiore a quello bandito e che, pertanto, si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 6/2024;

considerato che il **PS Antonio D’ALESSIO** non ha, nell’ultimo anno, depositato il 40% delle sentenze nel rispetto del termine dei 30 giorni e potrà essere valutato in subordine rispetto al **PS Paolo PETROLO**, il quale, pertanto, viene applicato;

considerato che il dott. **Ernesto VETRANO** non può essere ammesso alla presente procedura in quanto la sua carica di titolarità è inferiore rispetto alle cariche di applicazione bandite;

considerato che, a seguito di quanto sopra esposto, il numero dei partecipanti ammessi per la carica di Vicepresidente di Sezione è uguale a quello bandito e che, pertanto, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 6/2024 e viene applicato il dott. **Antonio DI MARCO**;

considerato che tutti i giudici partecipanti hanno dichiarato la propria disponibilità ad essere applicati senza riduzione dei carichi di lavoro e partecipando alle udienze in presenza;

richiamata la delibera n. 714/2026 con la quale è stata autorizzata, in via eccezionale e nelle more dell’espletamento della presente procedura di interpello, la proroga delle applicazioni non esclusive



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina**, dei dottori **Paolo PETROLO** e **Antonio DI MARCO**;

ritenuto doversi provvedere in questa sede alla cessazione delle anzidette applicazioni non esclusive, da fissarsi dal giorno della decorrenza delle applicazioni disposte all'esito della presente procedura;

visto l'art. 24 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

vista la Risoluzione consiliare n. 6 del 10/12/2024;

visti gli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);

visto il D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196;

DELIBERA

- la cessazione dell'applicazione in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina** a **decorrere dal 23/09/2026** dei seguenti componenti: **Paolo PETROLO** e **Antonio DI MARCO**, già prorogati in via eccezionale nelle more dell'esito del presente bando;
- l'**applicazione in via non esclusiva** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina** a **decorrere dal 23/09/2026** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata:

NOMINATIVO	Corte di Giustizia di appartenenza	CARICA DI APPLICAZIONE
PAOLO PETROLO	CGT I grado REGGIO CALABRIA	PS
ANTONIO DI MARCO	CGT I grado NAPOLI	VPS

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Il Presidente, prima di effettuare eventuali applicazioni interne ad altre sezioni dei componenti assegnati con la presente delibera, avrà cura di procedere alla verifica del numero complessivo di applicazioni in essere, interne ed esterne e in tutte le sedi ove ognuno presta servizio, onde non superare il massimo previsto dalla Risoluzione n. 6/2024.

DISPONE

La pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, www.giustizia-tributaria.it, nella sezione “PUBBLICITA’ LEGALE” e nella sezione “INTERPELLI”.

Si comunichi:

- al **Dipartimento della Giustizia Tributaria – Direzione Normativa Affari Giuridici e Magistrati;**
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio;**
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania;**
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria;**
- alla **Presidente f.f. della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina**, invitandola a comunicare allo scrivente Ufficio le sezioni di assegnazione;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli** che avrà cura di notificare la presente delibera all’interessato;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria**, che avrà cura di notificare la presente delibera all’interessato.

LA PRESIDENTE

Firmatario1